

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale Lecce

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Area Nord


Viale Don Minzoni, 8 (4° Piano) - tel.0832-215193 - Fax 0832/215389

LECC E

Prot. N. 16 ¹¹²⁶ 15

02 APR. 2008
Lecce B.

Racc. A/R



Al Responsabile Ufficio Tecnico Attività Produttive
Del Comune Di Galatina
alla c.a. Sig. Donato Tundo

Alla Ditta Serafini Paolo
Via Giovanni XXIII 8
Galatina

Oggetto: Parere su progetto per un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico con attività non oil ai sensi del D.Lgs 32/90, sito in Galatina alla tangenziale Galatina - Collepasso - Località Scorpio di proprietà del Sig. Paolo Serafini

Con riferimento alla VS richiesta di cui all'oggetto avanzata con nota Prot. 0008130 del 28.02.2008, pervenuta al Dipartimento di Prevenzione in data 04.03.2008 al prot. n. 16/223/RU e acquisita dallo scrivente Servizio al prot. n. 1169 del 05.03.2008 vista la scheda Informativa All. 9, visti i disegni di progetto e le relazioni tecniche a firma dell'Arch. Davide A. Russo e Geom. Alessandro Spongano, si esprime parere favorevole, dal punto di vista dell'igiene e sicurezza del lavoro, al progetto indicato in oggetto, a condizione che:

Siano previste per il locale bar ed officina idonee e adeguate uscite di emergenza apribili nel verso dell'esodo così come previsto dal D.M. 10.03.1998;

Le porte apribili in entrambi i sensi dovranno essere trasparente o munite di pannelli trasparenti

Nel locale officina non si effettuino operazioni di verniciatura,

Per eventuali operazioni di saldatura siano previsti idonei impianti di captazione fumi direttamente convogliati all'esterno

Ad ultimazione dell'opera la lavorazione non potrà iniziare prima della concessione del permesso di agibilità e di autorizzazione all'uso dei locali rilasciato dal Signor Sindaco/Responsabile Ufficio Tecnico a cui la presente è diretta.

A tal fine, il legale rappresentante dell'Azienda inoltrerà specifica richiesta al Sindaco/Responsabile del procedimento che rilascerà le autorizzazioni amministrative, una volta acquisito distinto parere del Servizio SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di questa AUSL LE/1

Quest'ultimo parere sarà formulato, su richiesta del Sindaco/Responsabile Ufficio Tecnico, in seguito a sopralluogo tesi a verificare:

1. il rispetto delle eventuali prescrizioni e condizioni, di competenza di questo Servizio, apposte alla Concessione Edilizia/Autorizzazione Amministrativa;
2. il rispetto delle destinazioni d'uso previste dal progetto approvato;
3. l'eventuale presenza di fattori di insalubrità o pericolosità dei luoghi di lavoro non emersi in sede di analisi progettuale;
4. infine la corretta attuazione di quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 con particolare riferimento al Piano di Emergenza.

Sono fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri Enti, Strutture, Servizi, Uffici e diritti di terzi per effetto di disposizioni legislative e/o regolamentari in vigore ivi compresi quelli in materia urbanistica-edilizia di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Al titolare dell'attività produttiva che legge per conoscenza, questo Servizio, nelle funzioni di Organo di Vigilanza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comunica quanto segue:

(n.b. vale la voce sbarrata)

☒ il presente parere costituisce adempimento all'obbligo sancito dall'art. 48 D.P.R. 303/56 di notifica del nuovo insediamento o sua modifica all'Organo di Vigilanza;

☒ Rilevato che nell'attività produttiva è prevista la presenza di agenti chimici pericolosi, ai sensi dell'art. 72 quater c.6 D.Lgs 626/94, la stessa non potrà essere avviata prima dell'effettuazione della valutazione dei rischi e della predisposizione delle necessarie misure prevenzionali. Questo Servizio non potrà pertanto esprimere parere favorevole all'inizio dell'attività prima di aver positivamente valutato il documento di cui all'art. 4 c.2 del D.Lgs 626/94 ovvero, quando ne ricorrano le condizioni l'autocertificazione di cui al comma 11 del medesimo articolo integrato con i contenuti di cui all'art. 72 quater dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs 25/2002. Si rammenta che la violazione dell'art. 72 quater c.6 è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 1549 ad Euro 4131.

L'incaricato del procedimento
Cafiso Roberta

Distinti saluti.

Il Dirigente U.O. Igiene del Lavoro
Dr. Brizio (sbarinato)

Il Direttore SPESAL
Dr. Giandomenico Filippis